



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Data 28-02-2018	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). NOMINA RESPONSABILE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2018.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 25
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI). NOMINA RESPONSABILE. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2018.

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, era stato differito al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito ulteriormente al 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i., istitutivo della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha sostituito il Tributo Comunale

sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui al D.L. 201/2011 e s.m.i., convertito con modificazioni in L. 214/2011, applicato dal Comune nell'anno 2013;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 651, L. 147/2013, la tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI), tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares e, in alternativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, L. 147/2013 dei criteri del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 652, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- al fine di salvaguardare alcune specifiche categorie di attività (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari) presenti sul territorio comunale, che costituiscono uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia del paese, le tariffe approvate ai fini TARI nel 2017 hanno tenuto conto di quanto disposto dal sopracitato articolo 1, comma 652, L. 147/2013;
- alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno mantenere, nella disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 della medesima legge, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard i quali risultano, dalla stima effettuata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016 e utilizzando le linee guida del MEF, superiori ai costi che l'ente dovrà sostenere;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013 e s.m.i., i testi delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle riduzioni, nonché del regolamento TARI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2018;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per l'anno 2018;

CONSIDERATO infine che, la riscossione della TARI, ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 656, L. 147/2013, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 657, L. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

CONSIDERATO che è opportuno determinare il valore dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, riportati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che al fine di collocare le diverse tipologie di attività presenti sul territorio di questo Comune all'interno della sopra menzionata classificazione relativa alle utenze non domestiche mutuata dal D.P.R. 158/1999, si è fatto riferimento all'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio finanziario/tributi;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'applicazione della Tassa sui rifiuti per l'anno 2018, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 653, della legge 27.12.2013 n. 147;

DI ADOTTARE, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle categorie più svantaggiate e, superiori ai massimi, per rendere omogenee le tariffe nel complesso, del 50 per cento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 652, L. 147/2013 e s.m.i. come di seguito riportati:

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	Variazione percentuale	min	max	Variazione percentuale
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	+ 50 %	4,50	4,78	+ 50 %
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	- 50 %	39,67	60,88	- 50 %
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	- 50 %	29,82	51,47	- 50 %
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	- 50 %	49,72	85,60	- 50 %

DI DETERMINARE per l'anno 2018 i seguenti valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 da applicare alla TARI, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Kb		
Componenti nucleo familiare		min	max	utilizzato
Famiglie di 1 componente	0,84	0,60	1,00	0,65
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,40	1,80	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	4,10	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	utilizzato	min	max	utilizzato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,46	2,60	4,20	3,80
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,77	5,51	6,55	6,29
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,57	3,11	5,20	4,68
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,40	2,50	3,55	3,29
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,27	8,79	10,93	10,40
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,88	6,55	7,49	7,26
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	7,82	8,19	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,10	8,21	9,30	9,03
9	Banche ed istituti di credito (*)	0,55	0,58	0,87	4,50	4,78	7,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,05	7,11	9,12	8,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,41	8,80	12,45	11,54
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,96	5,90	8,50	7,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	7,55	9,48	8,52

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,79	3,50	7,50	6,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,96	4,50	8,92	7,82
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (**)	4,84	7,42	2,42	39,67	60,88	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria (**)	3,64	6,28	1,82	29,82	51,47	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,34	12,59	21,41	19,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (**)	6,06	10,44	3,03	49,72	85,60	24,86
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	8,56	13,45	11,01
22	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	2,50	3,50	3,00
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,58	4,20	4,90	4,73
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,77	4,92	6,81	6,34
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,38	8,95	12,12	8,95
26	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56	12,82	22,45	12,82

* Incrementato coefficiente max del 50%

** Ridotto coefficiente min del 50%

DI DARE ATTO che al fine di collocare le diverse tipologie di attività presenti sul territorio di questo Comune all'interno della sopra menzionata classificazione relativa alle utenze non domestiche mutuata dal D.P.R. 158/1999, si è fatto riferimento all'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI" allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l'anno 2018 le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TAR):

TARIFFE TARI - ANNO 2018:

UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa	Parte variabile
Componenti nucleo familiare	€/mq	€/n. componenti
Famiglie di 1 componente	€ 0,204001	€ 40,98
Famiglie di 2 componenti	€ 0,238001	€ 88,27
Famiglie di 3 componenti	€ 0,262287	€ 113,50
Famiglie di 4 componenti	€ 0,281715	€ 138,72
Famiglie di 5 componenti	€ 0,301144	€ 182,85
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,315715	€ 214,38

UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,171106	0,369464	0,540570
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,283944	0,611560	0,895504
3	Stabilimenti balneari	0,209952	0,454781	0,664733
4	Esposizioni, autosaloni	0,147059	0,319635	0,466694
5	Alberghi con ristorante	0,467998	1,010678	1,478677
6	Alberghi senza ristorante	0,326489	0,705384	1,031873
7	Case di cura e riposo	0,351461	0,760318	1,111779
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,406030	0,877720	1,283750
9	Banche ed istituti di credito	0,321865	0,697120	1,018984
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,388457	0,837857	1,226314
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,520718	1,121760	1,642478
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,355161	0,763235	1,118395
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,384758	0,827891	1,212648
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,292268	0,924245	0,924245
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,353311	0,759832	1,113143
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,895301	1,928504	2,823805
17	Bar, caffè, pasticceria	0,673326	1,449660	2,122985
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,651128	1,402990	2,054119
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,866629	1,867251	2,733880
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,120976	2,417072	3,538048
21	Discoteche, night club	0,495745	1,069987	1,565732
22	Cinematografi e teatri	0,135035	0,291682	0,426717
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,213651	0,459399	0,673051
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,285793	0,616178	0,901972
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,511469	0,870185	1,381653
26	Ipermercati di generi misti	0,577136	1,246454	1,823591

DI STABILIRE che, la riscossione della TARI per l'anno di imposta 2018 sarà effettuata con preventiva emissione di un avviso bonario, in numero 3 rate con scadenze di pagamento così individuate:

Rata 1 scadenza settembre 2018;

Rata 2 scadenza novembre 2018;

Rata 3 scadenza febbraio 2019;

DI STABILIRE che, in caso di omesso totale/parziale versamento della tassa dovuta, la riscossione sarà effettuata con emissione di avviso di pagamento;

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, della Tassa sui rifiuti (TARI), da riportarsi su modelli F24 precompilati;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, in relazione alla distanza di metri lineari 1000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

DI STABILIRE che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013 e s.m.i., i testi delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle riduzioni, nonché del regolamento TARI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;

DI INDIVIDUARE quale responsabile per l'applicazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile del servizio finanziario/tributi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

☒ PARERE: Favorevole

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-03-2018 al 22-03-2018

Addì 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 07-03-2018 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- ☒ E' esecutiva il 17-03-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - ☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio